FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

DecretoMonocratico/0006/CFA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0165/CFA/2025-2026

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

IL PRESIDENTE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

sul reclamo n. 165/2025-2026 proposto da Pol. D. Calcio Soleto, Malerba Marco, Zollino Alessandro, Zollino Lorenzo,

avverso il Comunicato Ufficiale n. 252 del 4 maggio 2026 del Tribunale federale territoriale – C.R. Puglia con il quale sono state inflitte le seguenti sanzioni disciplinari: al sig. Malerba Marco, squalifica fino al 30.11.2026; al sig. Zollino Alessandro, squalifica per 12 giornate; al sig. Zollino Lorenzo, squalifica per 4 giornate; alla società Pol. Dil. Calcio Soleto, ammenda per € 1.000,00;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari proposta dai reclamanti;

Considerato che, con il Comunicato Ufficiale n. 252 del 4 maggio 2026, è stato pubblicato il mero dispositivo riguardante il deferimento n. 26969/367 pfi 25-26/PM/ag a carico delle società A.S.D. Melpignano e POL.D. Calcio Soleto e dei tesserati Miccoli Nicolò, Malerba Marco, Zollino Alessandro e Zollino Lorenzo;

Considerato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte federale d'appello, è inammissibile il reclamo avverso il dispositivo quando la motivazione della decisione non è stata ancora resa pubblica e, quindi, non ha preso a decorrere il termine posto dall'art. 101, comma 2, C.G.S., che coincide, appunto, con la data di pubblicazione della decisione (CFA, Sez. I, n. 27/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 48/2025-2026);

Ritenuto, pertanto, che il reclamo, allo stato, è da ritenersi inammissibile,

P.Q.M.

Respinge l'istanza di misure cautelari.

Dispone la comunicazione del presente decreto alle parti, tramite il loro difensore, con posta elettronica certificata.

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce